XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 339

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CATANOSO GENOESE

Modifica delle disposizioni concernenti i limiti di distanza dalla costa per l'esercizio della pesca marittima ravvicinata

Presentata il 19 marzo 2013

Onorevoli Colleghi! — Il blue box è un dispositivo di rilevazione satellitare installato a bordo dei motopescherecci che consente l'identificazione dell'unità da pesca, l'individuazione della sua esatta posizione geografica, la data e l'ora di rilevamento, la velocità e la rotta; questi dati vengono memorizzati a intervalli regolari di due ore e successivamente trasmessi alle capitanerie di porto.

Lo strumento – introdotto per la salvaguardia delle risorse ittiche e per la sicurezza dei naviganti – sta creando serie difficoltà ai pescatori sempre più costretti, a causa della rarefazione delle risorse, a pescare più lontano, con un aggravio di costi e di rischi a cui si aggiungono le sanzioni per sconfinamento.

La normativa vigente autorizza le imbarcazioni a esercitare la pesca entro limiti di distanza dalla costa molto precisi e rigorosi e si rende necessario non solo semplificare le procedure, rivelatesi alquanto complesse e costose, ma anche ridiscutere tali limiti in funzione della sicurezza e della reale posizione delle attuali aree di pesca.

Le capitanerie di porto, riscontrando l'interruzione dei segnali e applicando i regolamenti vigenti, hanno multato le imbarcazioni, con conseguenti danni economici e sociali alle imprese di pesca.

Con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1º luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 22 novembre 2006, è stato disposto il trasferimento agli armatori degli oneri relativi al traffico satellitare e alla manutenzione dei *blue box*, con la conseguente intestazione a loro nome dei relativi contratti nei primi tempi di questi dispositivi, imposti dall'Unione eu-

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ropea a tutela dei numerosi interessi coinvolti nel settore della pesca, non ultimo quello dei pescatori italiani; sono stati consentiti utilizzi parziali e sono stati superati i malfunzionamenti legati alla prima fase di sperimentazione.

Con il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono state adottate alcune misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, con un aggiornamento delle infrazioni e delle relative sanzioni a carico degli armatori e dei pescatori italiani che ha portato l'Italia a essere uno tra i Paesi più virtuosi nell'ambito dell'Unione europea ma che ha

messo in difficoltà il settore a tutto vantaggio delle imprese di pesca nord-africane e degli Stati membri, come per esempio Malta, che hanno limiti di pesca più ampi e sanzioni più lievi.

Il Corpo delle capitanerie di porto ha provveduto a installare una serie di stazioni radio telegestite per il controllo delle coste e ciò garantisce un adeguato monitoraggio.

La presente proposta di legge modifica il limite di distanza dalla costa per l'esercizio della pesca marittima ravvicinata portandolo a 40 miglia e, in periodi dell'anno prestabiliti, a 80 miglia.

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

- 1. La pesca marittima ravvicinata è esercitata nelle acque marittime fino a una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza, e fino a una distanza di 80 miglia dalla costa nel periodo dal 1º aprile al 30 settembre di ogni anno.
- 2. Il Governo provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il terzo comma dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto della Presidenza della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

17PDT.0004140